

CONFAPI

**CONFEDERAZIONE ITALIANA DELLA PICCOLA E
MEDIA INDUSTRIA PRIVATA**

STATUTO

Roma, 18 settembre 2014

INDICE

Titolo I: Denominazione, principi generali ed oggetto

Art. 1:	DENOMINAZIONE	4
Art. 2:	PRINCIPI GENERALI ED OGGETTO	4

Titolo II: Organizzazioni associate ed aderenti ed Organismi partecipanti

Art. 3:	ORGANIZZAZIONI TERRITORIALI	5
Art. 4:	FEDERAZIONI REGIONALI	6
Art. 5:	ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA	6
Art. 6:	UNIONI DI CATEGORIA	6
Art. 7:	ENTI DI SETTORE O INTERSETTORIALI	7

Titolo III: Requisiti e obblighi delle Organizzazioni associate e aderenti e degli Organismi partecipanti

Art. 8:	REQUISITI DELLE ORGANIZZAZIONI TERRITORIALI	8
Art. 9:	RAPPRESENTANZA	8
Art. 10:	OBBLIGHI STATUTARI DELLE ORGANIZZAZIONI ASSOCIATE E ADERENTI E DEGLI ORGANISMI PARTECIPANTI	9
Art. 11:	OBBLIGHI DELLE ORGANIZZAZIONI ASSOCIATE E ADERENTI E DEGLI ORGANISMI PARTECIPANTI	10

Titolo IV: Recesso, esclusione e scioglimento

Art. 12:	RECESSO	12
Art. 13:	ESCLUSIONE	12
Art. 14:	SCIoglimento DELLE FEDERAZIONI REGIONALI, DELLE UNIONI DI CATEGORIA E DEI GRUPPI	13

Titolo V: Organi della Confederazione

Art. 15:	ORGANI NECESSARI DELLA CONFEDERAZIONE	13
Art. 16:	ASSEMBLEA	14
Art. 17:	COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA	14
Art. 18:	CONSIGLIO DIRETTIVO	15
Art. 19:	COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO	16
Art. 20:	COMMISSIONE DI CONSULTAZIONE	16
Art. 21:	GIUNTA DI PRESIDENZA	16
Art. 22:	COMPETENZE DELLA GIUNTA DI PRESIDENZA	17
Art. 23:	PRESIDENTE	18
Art. 24:	COMPETENZE DEL PRESIDENTE	18
Art. 25:	COMMISSIONE FINANZIARIA	19
Art. 26:	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	19
Art. 27:	COLLEGIO DEI PROBIVIRI	19
Art. 28:	CONSULTA NAZIONALE DELLE UNIONI DI CATEGORIA	20

Art. 29: DIRETTORE GENERALE	20
Art. 30: CONFAPI GIOVANI	21
Art. 31: CONFAPI DONNE	21
Art. 32: CONSULTA DEI DIRETTORI O SEGRETARI DELLE ORGANIZZAZIONI ADERENTI	21
Art. 33: COMITATO DI COORDINAMENTO DEGLI ENTI DI SETTORE	22

Titolo VI: regole generali di incompatibilità

Art. 34: INCOMPATIBILITA'	22
----------------------------------	-----------

Titolo VII: Contribuzione, patrimonio e bilanci

Art. 35: CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	23
Art. 36: PATRIMONIO CONFEDERALE ED ESERCIZIO FINANZIARIO	23
Art. 37 BILANCIO CONSUNTIVO E PREVISIONALE	23

Titolo VIII: Scioglimento

Art. 38 SCIOGLIMENTO DELLA CONFEDERAZIONE	24
--	-----------

Titolo IX: Clausola compromissoria

Art. 39: CLAUSOLA COMPROMISSORIA	24
---	-----------

Titolo X: Norme transitorie e finali

Art. 40: NORMA TRANSITORIA	25
-----------------------------------	-----------

Titolo I: *Denominazione, principi generali ed oggetto*

Art. 1.

DENOMINAZIONE

E' costituita la Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria privata, che può essere denominata anche "CONFAPI", con sede in Roma.

La Confapi non ha scopo di lucro ed ha durata indeterminata.

La Confederazione associa, rappresenta, riunisce e coordina le Organizzazioni Territoriali delle piccole e medie imprese, dotate di autonomia organizzativa, finanziaria ed amministrativa, enti rappresentativi delle Imprese associate.

La Confederazione rappresenta, riunisce e coordina le Federazioni Regionali di II livello e le Unioni Nazionali di Categoria, nonché le Associazioni di Categoria aderenti.

La Confapi, nelle sue articolazioni nazionale, territoriali e di categoria, costituisce il Sistema della rappresentanza delle Imprese associate alle Organizzazioni territoriali ed aderenti, tramite queste ultime, alla Confapi.

La Confederazione può aprire sedi secondarie ed uffici di rappresentanza in Italia ed all'estero.

La Confederazione è disciplinata dalle norme del presente Statuto e del Regolamento.

Art. 2.

PRINCIPI GENERALI ED OGGETTO

La Confederazione è apartitica e si ispira ai principi democratici sanciti dalla Carta Costituzionale.

Sua finalità istituzionale è la promozione dello sviluppo e del ruolo delle Imprese aderenti al Sistema Confapi, da perseguire attraverso iniziative e programmi nell'ambito della Costituzione, nel quadro di un ordinato sviluppo economico e civile della Repubblica Italiana ed in collegamento con le Organizzazioni Internazionali di analoga ispirazione, particolarmente a livello europeo.

E' compito della Confederazione:

- a) prospettare nelle sedi istituzionali i problemi delle piccole e medie Imprese proponendo soluzioni;
- b) promuovere ogni iniziativa tendente a consolidare e diffondere lo spirito associativo e la collaborazione delle piccole e medie Imprese attraverso le Organizzazioni associate e aderenti, le Federazioni Regionali e le Unioni di Categoria;
- c) rappresentare in campo nazionale ed internazionale le Organizzazioni associate e aderenti, le Federazioni Regionali e le Unioni di Categoria e le relative Imprese aderenti;
- d) operare per l'elaborazione di indirizzi e proposte atte ad incidere sul piano legislativo ed amministrativo per la tutela e lo sviluppo delle piccole e medie Imprese a livello nazionale;
- e) stipulare accordi interconfederali, convenzioni ed intese di interesse generale delle Organizzazioni associate e aderenti, delle Federazioni Regionali e delle Unioni di Categoria e delle relative Imprese aderenti;

- f) fornire assistenza in campo informativo e formativo e tutelare in tutte le sedi gli interessi delle Organizzazioni Territoriali, delle Federazioni Regionali, delle Unioni di Categoria, delle Associazioni di Categoria e degli Enti di settore e delle relative Imprese aderenti;
- g) coordinare e/o dare impulso allo sviluppo organizzativo a livello territoriale e settoriale;
- h) promuovere ed organizzare, nelle forme più idonee, la rappresentanza e la tutela d'interessi diffusi, l'assistenza e la previdenza per gli imprenditori aderenti al Sistema Confapi, anche nei rapporti con le Organizzazioni Sindacali, sia direttamente che tramite le Unioni di Categoria;
- i) promuovere la costituzione, costituire, partecipare a consorzi, associazioni, fondazioni, società, enti riconosciuti e non riconosciuti, aventi finalità omogenee e/o strumentali con quelle della Confederazione;
- j) promuovere qualsiasi attività avente finalità coerenti con quelle di cui ai punti precedenti del presente articolo.

Titolo II: Organizzazioni associate ed aderenti ed Organismi partecipanti

Art. 3.

ORGANIZZAZIONI TERRITORIALI

Le Organizzazioni Territoriali sono articolate, di norma, in forma di Associazione su base provinciale; in tal caso la loro denominazione deve contenere il nome di CONFAPI e della Provincia ove hanno sede legale.

Le Associazioni possono costituirsi anche direttamente su base Regionale di I livello; in tal caso la loro denominazione deve contenere il nome di CONFAPI e della Regione ove hanno sede legale.

Nel caso in cui nel territorio di una Regione siano presenti o vengano costituite Associazioni Provinciali, l'Associazione Regionale di I livello può rappresentare le Imprese associate nelle province della Regione ove non siano presenti Associazioni Provinciali. In tal caso il Consiglio Direttivo, su proposta della Giunta di Presidenza, potrà richiedere la trasformazione dell'Associazione Regionale di I livello in Federazione Regionale di II livello; ove l'Associazione Regionale di I livello non provveda alla trasformazione richiesta, il Consiglio Direttivo, su proposta della Giunta di Presidenza, potrà limitarne a province determinate il riconoscimento della rappresentanza.

Le Associazioni Provinciali e Regionali devono possedere i requisiti e rispettare gli obblighi di cui agli Art. 8, Art. 10 e Art. 11 del presente Statuto.

La Giunta di Presidenza può deliberare l'apertura di delegazioni territoriali della Confapi nei territori in cui non siano presenti altre Organizzazioni territoriali, ovvero autorizzarne l'apertura da parte di Organizzazioni territoriali con sede nei territori limitrofi ovvero da parte della relativa Federazione Regionale. In tali casi le aziende si assoceranno alle Organizzazioni Territoriali indicate da Confapi in accordo con la Federazione Regionale e l'Organizzazione Territoriale relative.

Art. 4.
FEDERAZIONI REGIONALI

Le Associazioni Provinciali, nonché le Associazioni Regionali di I livello nel caso previsto dal comma III dell'art. 3, sono tenute a costituire la Federazione Regionale di II livello nella Regione di appartenenza.

Le Federazioni Regionali hanno lo scopo di garantire il coordinamento, la promozione, lo sviluppo e la rappresentanza delle Organizzazioni Territoriali sul livello regionale.

Le Federazioni Regionali sono riconosciute con deliberazione del Consiglio Direttivo quali articolazioni territoriali della Confederazione da cui possono ricevere incarichi specifici per lo sviluppo di iniziative territoriali. Sono dotate di autonomia organizzativa e finanziaria. Sono rette da Statuti e Regolamenti conformi ai principi ed alla normativa confederale, previamente approvati dalla Giunta di Presidenza della Confederazione.

Le Federazioni Regionali, nonché le persone che agiscono in nome e per conto delle Federazioni stesse, rispondono direttamente e solidalmente delle obbligazioni assunte.

Le Federazioni Regionali in quanto espressione territoriale della Confederazione possono essere sciolte, nei casi previsti dal successivo Art. 14, costituite e/o ricostituite, su proposta della Giunta di Presidenza Confederale, con deliberazione del Consiglio Direttivo.

In caso di gravi e reiterate inadempienze e/o di impossibilità di funzionamento degli organi statutari, su proposta del Presidente Confederale, la Giunta di Presidenza può nominare un Commissario con poteri sostitutivi degli organi direttivi e della presidenza della Federazione Regionale per gli adempimenti connessi alla rappresentanza territoriale regionale, allo scioglimento, alla liquidazione ed alla ricostituzione della stessa.

Art. 5.
ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

Possono aderire alla Confapi Associazioni Nazionali di Categoria costituite da imprese, anche non associate alle Organizzazioni Territoriali di cui all'Art. 3 del presente Statuto, allo scopo di usufruire dei servizi e della rappresentanza della Confederazione.

Le Associazioni di Categoria nazionali possono stipulare accordi esclusivamente con la Confederazione.

I rapporti tra Confapi e le Associazioni di Categoria sono disciplinati dai relativi accordi di associazione e dalle norme confederali. In caso di difformità prevalgono le norme confederali.

Art. 6.
UNIONI DI CATEGORIA

Le Unioni Nazionali di Categoria, sono costituite in via esclusiva dalla Confederazione con provvedimento del Consiglio Direttivo e raggruppano le Imprese associate alle Organizzazioni Territoriali appartenenti a settori produttivi omogenei e/o attigui.

Le Unioni di Categoria, rappresentano le Imprese associate alle Organizzazioni territoriali per le tematiche di settore, tutelano gli interessi della categoria e, in nome e per conto della Confederazione, stipulano i rispettivi CCNL secondo le procedure e con le modalità definite nel regolamento adottato dal Consiglio Direttivo del 14 giugno 2012 e ss.mm.ii.

Le Unioni di Categoria, anche a livello territoriale, in applicazione del principio di legittimazione contrattuale, si conformano agli indirizzi di politica contrattuale della Confapi, anche rispettando ed attuando gli Accordi Interconfederali da questa sottoscritti.

Le Unioni di Categoria, sono Organismi Partecipanti della Confapi e sue articolazioni interne di diretta emanazione, dotate di autonomia organizzativa e finanziaria, ma non patrimoniale nei casi previsti dal successivo comma VII, né di indirizzo politico-confederale.

Sono rette da Statuti o Regolamenti conformi ai principi ed alla normativa confederale, previamente approvati dalla Giunta di Presidenza della Confederazione.

Le Unioni di Categoria, nonché le persone che agiscono in nome e per conto delle Unioni stesse, rispondono direttamente e solidalmente delle obbligazioni assunte.

Nei casi previsti dall'art. 14, con provvedimento del Consiglio Direttivo, su proposta della Giunta di Presidenza Confederale, la Confederazione può deliberare lo scioglimento delle singole Unioni Nazionali di Categoria ed eventualmente la contestuale ricostituzione e/o l'accorpamento delle stesse con altre Unioni Nazionali di Categoria e la devoluzione dei relativi beni, in relazione alle esigenze di funzionalità, efficacia e rappresentatività dell'azione svolta a favore dei settori rappresentati.

In caso di inadempienze e/o di impossibilità di funzionamento degli organi direttivi, su proposta del Presidente Confederale, la Giunta di Presidenza può nominare un Commissario con poteri sostitutivi degli organi direttivi e della presidenza della Unione di Categoria per gli adempimenti connessi alla rappresentanza, allo scioglimento, alla liquidazione ed alla ricostituzione della stessa.

La Giunta di Presidenza della Confederazione può determinare sul bilancio annuale stanziamenti per far fronte alle esigenze delle Unioni di Categoria, relativamente ai loro compiti istituzionali.

Le Unioni Nazionali di Categoria ogni anno, entro il 30 aprile, devono redigere un rendiconto economico finanziario da sottoporre all'esame della Giunta di Presidenza Confederale.

Art. 7.

ENTI DI SETTORE O INTERSETTORIALI

Il Consiglio Direttivo, su proposta della Giunta di Presidenza, riconosce ed approva la costituzione di associazioni, consorzi, reti d'impresa, fondazioni o comitati di settore o intersettoriali, di primo o di secondo grado, con lo scopo di promuovere iniziative in favore delle Imprese aderenti al Sistema Confapi o dei rappresentanti delle stesse con particolare riguardo, a titolo esemplificativo, a problematiche di sviluppo, promozione commerciale in Italia e all'estero, innovazione tecnologica, accesso al credito, fornitura di garanzie, energia, ambiente, formazione, istruzione, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, previdenza complementare, sanità integrativa, sostegno al reddito.

Titolo III: *Requisiti e obblighi delle Organizzazioni associate e aderenti e degli Organismi partecipanti*

Art. 8.

REQUISITI DELLE ORGANIZZAZIONI TERRITORIALI

Possono associarsi alla Confederazione, con le modalità previste dal Regolamento, le Organizzazioni Territoriali che associano un numero di Imprese non inferiore a 50 (100 per le Associazioni Regionali di I livello) ed un numero di addetti non inferiore a 500 (1.000 per le Associazioni Regionali di I livello), salvo deroga approvata dalla Giunta di Presidenza Confederale.

Il rapporto associativo ha durata indeterminata e si risolve per effetto di recesso o di esclusione.

L'associazione alla Confederazione non fa venire meno, in nessun caso, le responsabilità previste dall'art. 38 c.c.

Art. 9.

RAPPRESENTANZA

Le Organizzazioni Territoriali associate hanno la rappresentanza territoriale, interna ed esterna, delle Imprese associate, nell'ambito del Sistema Confapi, e ne certificano ufficialmente l'associazione alle Organizzazioni Territoriali stesse.

Le Associazioni di Categoria aderenti, di cui al precedente Art. 5, hanno la rappresentanza interna, nell'ambito del Sistema Confapi, delle imprese alle stesse associate.

Le Unioni di Categoria di cui all'Art. 6 hanno la rappresentanza, interna e esterna, relativa al settore di appartenenza delle Imprese di settore associate alle Organizzazioni territoriali raggruppate, nei limiti previsti dal medesimo articolo e dai regolamenti confederali.

Per rappresentanza esterna si intende il potere di rappresentare le Imprese associate o raggruppate del Sistema Confapi a livello territoriale, ovvero nazionale per le Unioni di Categoria, nelle sedi istituzionali, sindacali e contrattuali.

Per rappresentanza interna si intende il potere di rappresentare negli organi nazionali di Confapi le Imprese associate o raggruppate.

La rappresentanza, interna ed esterna, si perde per recesso, esclusione, scioglimento o fuoriuscita da qualsiasi causa determinata dal Sistema Confapi.

La rappresentanza, interna ed esterna, può essere sospesa con provvedimento della Giunta di Presidenza di Confapi- oltre che per le medesime cause di perdita della stessa - per inadempimento degli obblighi statutari previsti a carico delle Organizzazioni associate e aderenti e delle Unioni di Categoria.

La sospensione e la perdita della rappresentanza dell'Organizzazione associata o aderente, da qualsiasi causa determinata, comportano automaticamente, per i titolari e/o legali rappresentanti delle Imprese associate all'Organizzazione stessa, nonché per i soggetti nominati dalle Organizzazioni associate o aderenti o dalle Unioni di Categoria soggette a sospensione o perdita della rappresentanza, rispettivamente la sospensione e la decadenza con effetto immediato da ogni incarico in Confapi o comunque ricoperto in virtù dell'appartenenza dell'Impresa al Sistema Confapi.

In caso di perdita o sospensione della rappresentanza delle Unioni di Categoria, da qualsiasi causa determinata, questa è esercitata direttamente dalla Confederazione sino

alla revoca della sospensione deliberata dalla Giunta di Presidenza o alla diversa attribuzione della rappresentanza stessa deliberata dal Consiglio Direttivo.

Confapi e tutte le articolazioni del Sistema perseguono l'obiettivo della rappresentanza completa delle Imprese, al fine di favorire la coesione tra le stesse, il raggiungimento delle finalità istituzionali ed il consolidamento rappresentativo del Sistema stesso.

Per rappresentanza completa dell'Impresa si intende la contemporanea associazione all'Organizzazione territoriale competente, l'adesione al Sistema Confapi e l'auspicabile applicazione dei CCNL stipulati da Confapi e/o dalle Unioni di Categoria.

Le Imprese associate, aderenti al Sistema Confapi, hanno diritto a ricevere tutte le prestazioni di rappresentanza e di servizio di competenza confederale ed a vedere attestata la loro appartenenza alla Confederazione.

Ai fini delle prestazioni e dei servizi confederali di cui al comma precedente a favore delle Imprese e delle Organizzazioni aderenti, Confapi istituisce una Banca Dati delle Imprese aderenti.

Hanno diritto di elettorato passivo esprimendo i propri candidati, con i limiti e secondo le modalità previste nei successivi articoli, le Organizzazioni territoriali che abbiano ottemperato agli obblighi informativi di cui all'art. 11 dello Statuto, così come disciplinati dal Regolamento.

Spetta ad apposito regolamento confederale predisporre un sistema di incentivi per le Organizzazioni territoriali che contribuiscono in modo significativo ad accrescere la rappresentanza completa delle Imprese operanti sul relativo territorio, anche mediante meccanismi di riduzione degli obblighi contributivi.

Art. 10.

OBBLIGHI STATUTARI DELLE ORGANIZZAZIONI ASSOCIATE E ADERENTI E DEGLI ORGANISMI PARTECIPANTI

Lo Statuto delle Organizzazioni Territoriali, nel disciplinare le regole partecipative e la struttura organizzativa, deve conformarsi ai seguenti principi:

- a) esistenza di un organo elettivo con funzioni amministrative;
- b) esistenza di un organo elettivo di controllo;
- c) associazione alla Confederazione nonché, per le Associazioni Provinciali e le Associazioni Regionali di I livello nel caso previsto dal comma III dell'art. 3, adesione alla Federazione Regionale di cui all'Art. 4 della Regione di appartenenza in ottemperanza alle norme del relativo Statuto;
- d) autonomia organizzativa e finanziaria;
- e) adempimento degli obblighi informativi di cui al presente Statuto ed al Regolamento;
- f) riconoscimento dei poteri di vigilanza informativa esercitabili dalla Confederazione;
- g) convocazione e partecipazione, senza diritto di voto, del Presidente Confederale, o di un suo delegato, alle assemblee ordinarie e straordinarie, con diritto di esaminare la documentazione relativa all'assemblea ed alla sua convocazione;
- h) una maggioranza qualificata dei 3/4 degli aventi diritto al voto per le modifiche statutarie degli articoli relativi ai rapporti con Confapi ed al recesso da questa;
- i) legittimazione della Confapi ad impugnare le delibere dell'Organizzazione in contrasto con la normativa e le delibere Confederali; in caso di apposizione di un termine di decadenza per l'impugnazione, questo non può essere inferiore a 90 giorni decorrenti dalla ricezione da parte di Confapi della relativa delibera;

j) obbligo di versamento delle quote associative Confederali ordinarie e straordinarie nella misura stabilita dall'Assemblea confederale, inclusi i contributi dovuti successivamente al recesso, esclusione o fuoriuscita da Confapi da qualsiasi causa determinati, scioglimento, conferimento, fusione, scissione dell'Organizzazione Territoriale;

k) obbligo di versamento a Confapi di un contributo per l'avviamento ed i servizi forniti pari al 20% dei contributi associativi confederali relativi agli ultimi 5 anni di associazione alla Confederazione o dell'eventuale periodo inferiore di associazione in caso di recesso, esclusione o fuoriuscita da Confapi da qualsiasi causa determinati, scioglimento, conferimento, fusione, scissione dell'Organizzazione Territoriale.

l) facoltà del 20% degli associati di richiedere un intervento della Confederazione, secondo il disposto dell'art. 16 del Regolamento, ai fini della convocazione dell'assemblea;

m) il riconoscimento della funzione del Collegio dei Proviviri e della clausola compromissoria di cui agli Art. 27 e Art. 39 del presente Statuto;

n) incompatibilità della carica di Presidente o componente degli organi direttivi con qualsiasi carica in altre organizzazioni imprenditoriali o di categoria e negli organismi, società ed enti strumentali di queste ultime, salvo espressa deroga deliberata dalla Giunta di Presidenza confederale;

o) limite di durata in carica del Presidente pari a due mandati consecutivi, ovvero due trienni se i mandati siano di durata superiore, e divieto di sua rielezione sino al termine di due mandati consecutivi, ovvero due trienni se i mandati siano di durata inferiore, successivi alla cessazione della sua precedente presidenza.

Lo Statuto delle Unioni Nazionali di Categoria e delle Federazioni Regionali partecipanti alla Confederazione, nel disciplinare le regole partecipative e la struttura organizzativa, deve conformarsi ai principi di cui alle precedenti lettere a), b), e), f), g), h), i), l), m), n), in quanto compatibili.

Lo Statuto delle Associazioni di Categoria di cui all'Art. 5 aderenti alla Confederazione, nel disciplinare le regole partecipative e la struttura organizzativa, deve conformarsi ai principi di cui alle precedenti lettere a), b), d), e), g), j), m), in quanto compatibili.

La difformità e/o il mancato adeguamento allo Statuto confederale degli Statuti delle Organizzazioni Territoriali e degli Organismi Partecipanti, nonché degli Enti di Settore, sono accertati dalla Giunta di Presidenza e notificati dal Presidente di Confapi al Presidente dell'Organizzazione o Organismo, con richiesta di deliberare le conseguenti modifiche dello Statuto entro 120 (centoventi) giorni.

Dopo tale termine la Giunta di Presidenza Confederale può provvedere agli adeguamenti ed alle modifiche degli Statuti difformi, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea straordinaria dell'Organizzazione o Organismo entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione del provvedimento.

Art. 11.

OBBLIGHI DELLE ORGANIZZAZIONI ASSOCIATE E ADERENTI E DEGLI ORGANISMI PARTECIPANTI

Le Organizzazioni Territoriali di cui all'Art. 3 hanno l'obbligo di:

a) osservare le norme dello Statuto e del Regolamento della Confederazione nonché le deliberazioni e le direttive degli Organi Confederali;

b) corrispondere le quote associative e gli eventuali contributi aggiuntivi secondo la misura, la periodicità ed i termini deliberati dall'Assemblea Confederale, inclusi i

contributi dovuti sino al termine successivo al recesso, da qualsiasi causa determinato, o all'esclusione dalla Confederazione come previsti dai successivi Art. 12 e Art. 13;

c) indicare espressamente in tutte le forme di comunicazione la dizione «aderente alla Confapi», adottando il logo Confapi;

d) comunicare entro trenta giorni dalla data in cui si sono perfezionati, i mutamenti intervenuti nelle cariche associative nonché le modifiche statutarie, mediante la trasmissione dei relativi verbali degli organi deliberanti;

e) comunicare entro il 31 marzo di ogni anno il numero ed i dati delle Imprese associate ed il numero dei relativi addetti, su modello conforme a quello fornito dalla Confederazione;

f) comunicare entro il 31 marzo di ogni anno o nel diverso termine stabilito, nel rispetto della normativa sulla privacy, i dati delle Imprese associate richiesti da Confapi per l'espletamento dei suoi compiti istituzionali, su modelli conformi a quelli forniti da Confapi per la costituzione della Banca Dati;

g) comunicare entro 30 giorni dalla data in cui sono stati nominati, sostituiti, revocati o per qualsiasi motivo decaduti, le generalità dei propri rappresentanti presso gli organi di CCIAA o di qualsiasi altro ente istituzionale, bilaterale e/o di settore;

h) adempiere agli obblighi informativi nei confronti della Confederazione previsti dal presente Statuto e dal Regolamento nei termini e con le modalità ivi previsti;

i) adottare uno Statuto e dei Regolamenti interni conformi al presente Statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni della Confederazione;

l) essere in possesso di un indirizzo di PEC e comunicarlo alla Confapi.

Le Organizzazioni territoriali e le società da loro partecipate non possono fornire servizi a associazioni o organizzazioni di imprese aventi sede fuori dal territorio su cui esercitano la rappresentanza riconosciuta da Confapi né promuovere la fornitura di servizi da parte di Fondi bilaterali o Enti di settore o intersettoriali non collegati al Sistema Confapi ovvero l'adesione a questi.

Le Federazioni Regionali di II livello di cui all'Art. 4 hanno l'obbligo di rispettare quanto previsto dal precedente comma I, lettere a), c), d), f), g), h), i), l) in quanto compatibili. Le Associazioni di Categoria di cui all'Art. 5 hanno l'obbligo di rispettare l'accordo di associazione e quanto previsto dal precedente comma I, lettere a), c), d), h), i), l), in quanto compatibili. Le Unioni di Categoria di cui all'Art. 6 hanno l'obbligo di rispettare quanto previsto dal precedente comma I, lettere a), d), e), f), g), h), i), l), in quanto compatibili, e di indicare espressamente in tutte le forme di comunicazione la dizione «Unione di Categoria della Confapi», adottando il logo Confapi.

Confapi ha diritto di verificare presso le Organizzazioni Territoriali, le Federazioni Regionali e le Unioni di Categoria, l'esatto adempimento degli obblighi di cui al presente articolo mediante la richiesta di documentazione, nonché l'accesso presso le sedi delle citate Organizzazioni o Organismi da parte di propri delegati.

Gli eventuali contributi, di qualsiasi natura, versati dalla, e/o per conto della, Confederazione alle Organizzazioni Territoriali e alle Unioni di Categoria sono determinati in proporzione alla consistenza associativa dichiarata dalle stesse in base agli obblighi informativi di cui al precedente comma I, lett. e), f) e h), così come disciplinati dal Regolamento.

Titolo IV: *Recesso, esclusione e scioglimento*

Art. 12. RECESSO

Le Organizzazioni Territoriali hanno diritto di recedere dalla Confederazione a seguito di esplicita deliberazione in tal senso della propria assemblea.

Il recesso avrà effetto alla data della ricezione da parte di Confapi della copia autentica del relativo verbale assembleare.

In caso di recesso nessun diritto può essere avanzato dall'Organizzazione recedente nei confronti del patrimonio della Confederazione. L'Organizzazione che ha esercitato il recesso, da qualsiasi causa determinato, sarà in ogni caso tenuta al pagamento dei contributi ordinari e straordinari relativi all'anno di esercizio del recesso e, ove sia efficace dopo il 31 luglio, all'intero anno successivo, nonché alla copertura pro quota di eventuali disavanzi di gestione relativi al medesimo periodo.

Il recesso dalla Confederazione determina automaticamente e contestualmente alla relativa deliberazione:

- a. la perdita del diritto d'uso ed il divieto di utilizzare in ogni forma di comunicazione il nome ed il logo di Confapi, Confapi Industria, API, Apindustria ed i loro derivati;
- b. la perdita dei diritti di rappresentanza interna ed esterna, con particolare riferimento alla rappresentanza contrattuale territoriale ed all'utilizzo degli strumenti contrattuali;
- c. per le Associazioni Provinciali, il recesso dalla Federazione Regionale di II livello;
- d. per il titolare e/o legale rappresentante dell'Impresa associata, la decadenza da ogni incarico all'interno del Sistema confederale o assunto in virtù dell'appartenenza al Sistema stesso;
- e. obbligo di versamento a Confapi di un contributo per l'avviamento ed i servizi forniti pari al 20% dei contributi associativi confederali relativi agli ultimi 5 anni di associazione alla Confederazione o dell'eventuale periodo inferiore di associazione.

Art. 13. ESCLUSIONE

La Confederazione ha diritto di escludere le Organizzazioni Territoriali associate per violazione dello Statuto, del Regolamento o grave inadempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione alla Confederazione medesima.

La procedura di esclusione è disciplinata nel Regolamento.

Costituisce grave infrazione sanzionabile con l'esclusione la violazione degli obblighi di cui agli Art. 10 e Art. 11.

L'Organizzazione esclusa sarà in ogni caso tenuta al pagamento dei contributi ordinari e straordinari relativi all'anno della delibera di esclusione e, ove sia efficace dopo il 31 luglio, all'intero anno successivo, nonché alla copertura pro quota di eventuali disavanzi di gestione relativi al medesimo periodo.

In caso di esclusione nessun diritto può essere avanzato nei confronti del patrimonio della Confederazione.

L'esclusione dalla Confederazione determina automaticamente e contestualmente alla relativa deliberazione:

- a. la perdita del diritto d'uso ed il divieto di utilizzare in ogni forma di comunicazione il nome ed il logo di Confapi, Confapi Industria, API, Apindustria ed i loro derivati;
- b. la perdita dei diritti di rappresentanza interna ed esterna, con particolare riferimento alla rappresentanza contrattuale territoriale ed all'utilizzo degli strumenti contrattuali;
- c. per le Associazioni Provinciali, il recesso dalla Federazione Regionale di II livello;
- d. per il titolare e/o legale rappresentante dell'Impresa associata, la decadenza da ogni incarico all'interno del Sistema confederale o assunto in virtù dell'appartenenza al Sistema stesso;
- e. obbligo di versamento a Confapi di un contributo per l'avviamento ed i servizi forniti pari al 20% dei contributi associativi confederali relativi agli ultimi 5 anni di associazione alla Confederazione o dell'eventuale periodo inferiore di associazione

Art. 14.

SCIOGLIMENTO DELLE FEDERAZIONI REGIONALI, DELLE UNIONI DI CATEGORIA E DEI GRUPPI

La Confederazione ha diritto di sciogliere le Federazioni Regionali di cui all'Art. 4 e le Unioni Nazionali di Categoria di cui all'Art. 6, i gruppi Confapi Giovani e Confapi Donne per impossibilità di funzionamento, per grave e reiterata violazione dello Statuto, del Regolamento o grave inadempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione alla Confederazione medesima.

Costituisce grave infrazione sanzionabile con lo scioglimento la violazione degli obblighi di cui agli Art. 10.

Lo scioglimento è deliberato dal Consiglio Direttivo, che provvede alla nomina ed alla determinazione dei poteri di un Liquidatore del relativo patrimonio, con devoluzione del patrimonio netto dell'Organismo disciolto ad altro Organismo costituito o da costituire nell'ambito del Sistema Confapi con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Lo scioglimento determina automaticamente e contestualmente alla relativa deliberazione:

- a. la perdita dei diritti di rappresentanza interna ed esterna, con particolare riferimento alla rappresentanza contrattuale ed all'utilizzo degli strumenti contrattuali;
- b. la decadenza di tutti gli organi statutari e, per tutti i soggetti facenti parte della Federazione Regionale o dell'Unione di Categoria disciolta, la decadenza da ogni incarico all'interno del Sistema confederale o assunto in virtù dell'appartenenza al Sistema stesso
- c. la devoluzione dei beni che restano dopo esaurita la liquidazione a Confapi.

Titolo V: Organi della Confederazione

Art. 15.

ORGANI NECESSARI DELLA CONFEDERAZIONE

Sono organi necessari della Confederazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) la Giunta di Presidenza;
- d) il Presidente;

- e) la Commissione Finanziaria;
- f) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- g) il Collegio dei Probiviri
- h) la Consulta nazionale delle Unioni di Categoria.

Art. 16.
ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita dai delegati delle Organizzazioni Territoriali in regola con il pagamento delle quote associative, eletti in proporzione al numero delle Imprese associate alle Organizzazioni Territoriali ed al numero degli addetti di queste. In caso di mancata comunicazione dei dati di cui al precedente Art. 11 lett. e) entro il termine ivi previsto, secondo la disciplina prevista dal Regolamento, ove non sia stata disposta la sospensione dei diritti di rappresentanza, l'Organizzazione Territoriale avrà diritto ad un numero di delegati conteggiati in base all'ultima comunicazione effettuata ai sensi di Regolamento, ovvero, se la comunicazione non sia mai stata effettuata, in base alla consistenza associativa dichiarata al momento dell'associazione a Confapi. In ogni caso la consistenza associativa non potrà essere conteggiata in misura inferiore al numero di 100 Imprese e 1.000 addetti per le Associazioni Provinciali o di 200 Imprese e 2.000 addetti per le Associazioni Regionali di I livello.

Sono inoltre componenti di diritto dell'Assemblea:

- a) il Presidente confederale;
- b) i Presidenti delle Federazioni Regionali
- c) i Presidenti delle Associazioni Regionali;
- d) i Presidenti delle Unioni Nazionali di Categoria;
- e) i Presidenti delle Associazioni Nazionali di Categoria;
- f) il Presidente del Gruppo nazionale Giovani imprenditori;
- g) il Presidente del Gruppo nazionale Donne Imprenditrici.

Possono, inoltre, essere componenti dell'Assemblea i delegati delle Associazioni Nazionali di Categoria, conteggiati nel numero definito e con le modalità stabilite dai relativi accordi di associazione.

E' ammessa la rappresentanza per delega così come disciplinata nel Regolamento.

Possono assistere alle riunioni dell'Assemblea i Segretari o Direttori delle Organizzazioni associate.

Per la valida costituzione dell'Assemblea in prima convocazione è richiesta la presenza in proprio o per delega della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione essa delibera in presenza di qualsiasi numero di aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti, salvo che lo Statuto non stabilisca altrimenti.

Salvo che l'Assemblea deliberi diversamente, essa è presieduta dal Presidente della Confederazione.

Art. 17.
COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è l'organo sovrano della Confederazione.

L'Assemblea confederale:

- a) su proposta del Consiglio Direttivo approva i bilanci, consuntivo e previsionale, della Confederazione;
- b) su proposta del Consiglio Direttivo, determina l'ammontare dei contributi associativi e le modalità per il versamento degli stessi alla Confederazione;
- c) elegge e revoca il Collegio dei Revisori dei Conti e quello dei Probiviri;
- d) elegge e revoca il Presidente confederale con i voti favorevoli della maggioranza degli aventi diritto al voto nella prima e seconda votazione; dalla votazione successiva con i voti favorevoli della maggioranza dei presenti;
- e) delibera su proposta del Consiglio Direttivo sulle modifiche statutarie con i voti favorevoli della maggioranza degli aventi diritto al voto;
- f) delibera lo scioglimento della Confederazione con il voto favorevole di tre quarti degli aventi diritto al voto.

Art. 18.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo della Confederazione è costituito da:

- a) il Presidente confederale che lo presiede;
- b) la Giunta di Presidenza;
- c) i Presidenti delle Federazioni Regionali;
- d) i Presidenti delle Associazioni Regionali;
- e) i Presidenti delle Unioni nazionali di Categoria;
- f) i Presidenti delle Associazioni nazionali di Categoria;
- g) il Presidente del Gruppo nazionale Giovani Imprenditori;
- h) il Presidente del Gruppo nazionale Donne Imprenditrici;
- i) 30 membri nominati dalle assemblee delle Associazioni Regionali e Federazioni Regionali in numero proporzionale alla loro rappresentatività all'interno dell'Assemblea della Confederazione, in base alle norme previste nel Regolamento.

E' ammessa la rappresentanza per delega così come disciplinata nel Regolamento.

I componenti del Consiglio Direttivo di cui alla lett. i) del I comma durano in carica tre anni e possono essere revocati o sostituiti dall'assemblea della Associazione o Federazione Regionale che li ha nominati; in tal caso, i nuovi componenti durano in carica fino al termine del triennio di nomina dei componenti sostituiti o revocati, ovvero sino alla loro revoca o sostituzione se antecedente.

Il Consiglio Direttivo è regolarmente insediato e può operare alla scadenza del termine fissato per la designazione dei componenti di cui alla lettera i) del I comma, indipendentemente dalla loro effettiva indicazione da parte di tutte le Associazioni Regionali e Federazioni Regionali.

Per la valida costituzione del Consiglio Direttivo in prima convocazione è richiesta la presenza in proprio o per delega della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione esso delibera in presenza di un terzo degli aventi diritto al voto.

Il Presidente può invitare a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo i Presidenti di organismi collaterali, nonché esperti e consulenti senza diritto di voto.

Art. 19.
COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è organo di indirizzo della Confederazione. Allo stesso spetta di approvare i programmi di attività predisposti dalla Giunta nel quadro delle finalità di cui all'art. 2 del presente Statuto.

Svolge inoltre funzioni di collegamento tra l'attività della Confederazione e quella delle Organizzazioni associate e aderenti e degli Organismi Partecipanti.

Compete inoltre al Consiglio Direttivo:

- a) eleggere, revocare o sostituire, su proposta del Presidente confederale, i componenti della Giunta di Presidenza;
- b) deliberare in ordine ad atti di straordinaria amministrazione afferenti il patrimonio confederale;
- c) deliberare, su proposta della Giunta di Presidenza, in merito alla costituzione e lo scioglimento e/o all'accorpamento delle Unioni nazionali di Categoria, degli Enti di settore, nonché allo scioglimento e/o alla ricostituzione di CONFAPI GIOVANI, CONFAPI DONNE e delle Federazioni Regionali di II livello, ed alla istituzione di rappresentanze confederali all'estero;
- d) deliberare, su proposta della Giunta, in merito alle richieste di associazione e adesione di Organizzazioni ed Associazioni, nonché in merito all'esclusione delle stesse;
- e) proporre all'Assemblea confederale eventuali modifiche statutarie;
- f) approvare i progetti dei bilanci confederali, consuntivo e previsionale, preventivamente alla loro presentazione all'Assemblea;
- g) approvare il Regolamento ed eventuali sue modifiche ed integrazioni, nonché ogni altro Regolamento confederale;
- h) eleggere, al proprio interno, la Commissione Finanziaria;
- i) eleggere la Commissione di Consultazione;
- j) approvare le proposte della Giunta di Presidenza in materia di contributi associativi, preliminarmente alla loro presentazione in Assemblea;
- k) nominare e revocare, su proposta della Giunta di Presidenza, il Direttore Generale.

Art. 20.
COMMISSIONE DI CONSULTAZIONE

La Commissione di Consultazione è composta di tre membri eletti dal Consiglio Direttivo tra imprenditori che hanno ampia conoscenza del sistema confederale.

La Commissione ha il compito di sottoporre all'Assemblea confederale uno o più candidati alla carica di Presidente.

L'Assemblea che nomina il Presidente confederale deve essere convocata per una data che si collochi almeno dieci giorni prima della scadenza del mandato del Presidente in carica.

Art. 21.
GIUNTA DI PRESIDENZA

La Giunta di Presidenza è composta dal Presidente confederale, dal Tesoriere e da un numero di componenti non inferiore a sette, di cui due indicati dalla Consulta Nazionale delle Categorie in rappresentanza delle Unioni di Categoria. I componenti della Giunta

sono eletti, revocati e sostituiti dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente e possono essere scelti tra i rappresentanti delle Imprese aderenti alla Confapi. Il Presidente può, inoltre, proporre la nomina di un massimo di 3 componenti di Giunta scelti tra personalità di alto profilo sociale, scientifico, accademico e culturale.

I componenti della Giunta durano in carica tre anni, e decadono anticipatamente in caso di cessazione dalla carica del Presidente per qualsiasi causa.

Ai componenti della Giunta vengono affidati dal Presidente incarichi specifici nell'ambito della Confederazione.

La Giunta di Presidenza si riunisce di norma presso la sede confederale una volta al mese; per gli aventi diritto è possibile partecipare anche in videoconferenza o con le modalità, previste dal Regolamento, che non richiedano la compresenza di tutti i componenti nel medesimo luogo.

E' facoltà dei componenti presenti dissenzienti di richiedere che il proprio motivato dissenso sia annotato nel verbale di delibera.

Art. 22.

COMPETENZE DELLA GIUNTA DI PRESIDENZA

La Giunta di Presidenza:

- a) accerta la conformità ai principi sanciti nello Statuto confederale degli Statuti delle Organizzazioni Territoriali e delle Federazioni Regionali nonché delle Unioni di Categoria, delle Associazioni di Categoria, del Gruppo CONFAPI GIOVANI e del Gruppo CONFAPI DONNE, nonché degli Enti di Settore e, in caso di difformità o mancato adeguamento, adotta i provvedimenti di cui al precedente Art. 10;
- b) elabora le proposte da sottoporre agli organi confederali in particolare per quanto concerne: i contributi associativi, i progetti dei bilanci consuntivo e previsionale, la costituzione, lo scioglimento e/o l'accorpamento delle Unioni nazionali di Categoria e delle Federazioni Regionali di II livello, la costituzione di Enti di cui all'Art. 7 del presente Statuto, l'adesione delle Associazioni di cui all'Art. 5 del presente Statuto e l'istituzione di rappresentanze confederali all'estero;
- c) propone al Presidente gli argomenti da sottoporre al dibattito ed alla approvazione nelle riunioni del Consiglio Direttivo, fermo restando il potere del Presidente di stabilire il relativo ordine del giorno;
- d) delibera in via generale le politiche del personale;
- e) delibera in merito alle assunzioni, al trattamento economico ed ai licenziamenti dei dirigenti;
- f) delibera in merito all'impugnazione delle delibere delle Organizzazioni Territoriali, delle Federazioni Regionali e delle Unioni di Categoria;
- i) provvede, su proposta del Presidente, alla designazione dei rappresentanti della Confederazione nei Comitati, Enti ed Organizzazioni, nonché dei commissari incaricati a svolgere le funzioni con poteri sostitutivi degli organi direttivi e della presidenza della Federazione Regionale per gli adempimenti connessi alla rappresentanza territoriale regionale;
- j) propone al Consiglio Direttivo le associazioni e le esclusioni delle Organizzazioni Territoriali;
- k) propone al Consiglio Direttivo le adesioni e le esclusioni delle Associazioni di cui all'Art. 5;

- l) delibera l'apertura di delegazioni territoriali della Confapi, ad essa afferenti, nei territori in cui non siano presenti altre Organizzazioni territoriali, l'autorizzazione all'apertura di delegazioni territoriali da parte di Organizzazioni territoriali con sede nei territori limitrofi e la relativa revoca e/o sospensione;
- m) delibera la stipula di accordi e/o convenzioni con società, enti ed organizzazioni volti al perseguimento degli scopi istituzionali della Confederazione;
- n) in casi di urgenza assume i poteri del Consiglio Direttivo. Le delibere adottate in questi casi dovranno essere sottoposte per la ratifica alla prima riunione del Consiglio medesimo.

Art. 23.

PRESIDENTE

Il Presidente confederale è eletto dall'Assemblea, dura in carica tre anni e non può ricoprire la carica per più di due mandati consecutivi né essere rieletto sino al termine di due mandati consecutivi, ovvero due trienni se i mandati siano di durata inferiore, successivi alla cessazione della sua precedente presidenza.

Qualora non sia stato nominato un Vice Presidente vicario, il Vice Presidente più anziano anagraficamente assume le funzioni di presidente in caso di sua assenza o impedimento.

In caso di cessazione dalla carica del Presidente, per qualsiasi motivo, anche dovuta a dimissioni, il Vice Presidente Vicario o, alternativamente, il Vice Presidente più anziano anagraficamente ha il compito di iniziare senza indugio la procedura per la elezione del nuovo Presidente e convocare gli organi collegiali; nel periodo transitorio ha la rappresentanza legale della Confederazione ed esercita tutti i poteri del Presidente limitatamente alla ordinaria amministrazione.

Art. 24.

COMPETENZE DEL PRESIDENTE

Il Presidente confederale:

- a) ha la rappresentanza legale della Confederazione;
- b) nomina il/i Vice Presidenti Confederali scelti all'interno della Giunta ed eventualmente nomina tra questi un Vice Presidente vicario;
- c) convoca e presiede la Giunta di Presidenza, il Consiglio Direttivo e l'Assemblea, stabilendo il relativo ordine del giorno;
- d) sovrintende alla gestione ordinaria della Confederazione e dà esecuzione alle deliberazioni della Giunta;
- e) attua, col concorso della Giunta di Presidenza, il coordinamento con le Organizzazioni associate e aderenti e gli Organismi Partecipanti;
- f) può delegare, in tutto o in parte, le proprie funzioni a uno o più membri di Giunta, anche congiuntamente;
- g) dispone in materia finanziaria nell'ambito dell'ordinaria amministrazione nei limiti fissati dal bilancio previsionale, e per quella straordinaria, nei limiti fissati dal Consiglio Direttivo;
- h) può richiedere consulenza o assistenza a soggetti esterni alla struttura della Confederazione ed attribuire loro incarichi particolari;

- i) nomina, a seguito di apposita deliberazione della Giunta di Presidenza, commissari ad acta con poteri sostitutivi degli organi direttivi delle Federazioni Regionali e delle Unioni di Categoria;
- j) partecipa, senza diritto di voto, alle assemblee ordinarie e straordinarie delle Organizzazioni associate e aderenti e degli Organismi Partecipanti, con diritto di esaminare la documentazione relativa all'assemblea ed alla sua convocazione;
- k) in casi di urgenza assume i poteri della Giunta di Presidenza. I provvedimenti adottati in questi casi dovranno essere sottoposti per la ratifica alla prima riunione della Giunta medesima.

Art. 25.

COMMISSIONE FINANZIARIA

La Commissione Finanziaria è composta da tre membri eletti per un triennio dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri su proposta del Presidente.

Elegge al suo interno il Presidente che entra a far parte della Giunta di Presidenza con funzioni di Tesoriere.

La Commissione Finanziaria:

- a) verifica le entrate e le uscite;
- b) verifica la regolarità della contribuzione delle Organizzazioni Territoriali associate al fine della determinazione della rappresentanza in Assemblea;
- c) relaziona la Giunta di Presidenza, il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei Conti in merito alla conduzione finanziaria della Confederazione;
- d) rappresenta la Confederazione, in forza di delega generale o speciale del Presidente, per quanto concerne gli incassi ed i pagamenti;
- e) ha la responsabilità della riscossione dei contributi associativi;
- f) propone alla Giunta di Presidenza i provvedimenti previsti dallo Statuto in caso di inadempimento delle Organizzazioni associate.

Art. 26.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto dal Presidente, due Revisori effettivi e due supplenti; è eletto dall'Assemblea e dura in carica tre anni.

E' compito del Collegio dei Revisori dei Conti:

- a) vigilare e controllare la gestione amministrativa della Confederazione;
- b) redigere la relazione sul bilancio consuntivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea.

Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce almeno trimestralmente all'anno e assiste alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte del Presidente, il Collegio dei revisori ha l'obbligo di procedere alla convocazione dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e della Giunta di Presidenza.

Art. 27.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è organo di interpretazione statutaria e di giurisdizione interna.

Ha la funzione di:

- a) dirimere eventuali controversie in materia di interpretazione ed esecuzione dello Statuto confederale ed i conflitti tra organi della Confederazione;
 - b) amichevole compositore nei conflitti tra la Confederazione, le Organizzazioni associate e aderenti e gli Organismi Partecipanti;
 - c) determinare e comminare le sanzioni per le violazioni del Codice Etico, accertate dal Comitato per l'applicazione del Codice Etico ivi previsto, a carico dei soggetti facenti parte degli organi direttivi confederali ovvero degli organi associativi territoriali e di categoria.
- L'Assemblea elegge i Probiviri in numero di tre, tutti scelti tra gli iscritti all'albo degli avvocati, ad un consiglio notarile ovvero magistrati, consiglieri di Stato e docenti universitari in materie giuridiche.

I Probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I Probiviri assumono le proprie decisioni in base alla legge, allo Statuto ed al Regolamento: in caso di lacuna normativa, in base all'equità.

Le Organizzazioni associate e aderenti e gli Organismi Partecipanti si obbligano ad accettare il tentativo di amichevole composizione del Collegio dei Probiviri nelle controversie di cui al primo e secondo comma del presente articolo, anticipandone le spese.

Art. 28.

CONSULTA NAZIONALE DELLE UNIONI DI CATEGORIA

La Consulta Nazionale delle Unioni di Categoria è composta dai Presidenti delle Unioni di Categoria, o loro delegati, e presieduta dal Presidente confederale, o da suo delegato.

Essa si riunisce, su convocazione del Presidente della Confederazione, che ne fissa l'ordine del giorno, per dibattere temi di interesse delle Categorie, le strategie da proporre alla Confederazione in merito alle azioni di interesse generale delle Categorie, nonché per raccordare le politiche confederali con quelle delle singole Unioni di Categoria.

Indica i propri rappresentanti nella Giunta di Presidenza confederale.

Art. 29.

DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale:

- a) collabora con il Presidente, la Giunta ed il Consiglio Direttivo per la realizzazione degli scopi della Confederazione;
- b) svolge ogni attività, anche nei confronti dei terzi, per cui abbia ricevuto delega dal Presidente;
- c) ha la responsabilità del personale e della organizzazione degli uffici confederali in attuazione delle direttive generali approvate dalla Giunta di Presidenza.

Al Direttore Generale compete l'assunzione ed il licenziamento del personale non dirigente, previa approvazione della Giunta di Presidenza, nonché nelle materie di sua competenza o per le quali abbia ricevuto delega, il potere di sottoscrivere gli atti relativi, inclusi quelli giudiziari.

Il Direttore Generale partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni di tutti gli organi collegiali della Confederazione con l'esclusione del Collegio dei Probiviri.

Art. 30.
CONFAPI GIOVANI

CONFAPI GIOVANI (anche denominato "GIC") quale Gruppo nazionale Giovani Imprenditori è un Organismo Partecipante della Confederazione e la cui attività è disciplinata da apposito Regolamento approvato dalla Giunta di Presidenza.

Esso è costituito su base nazionale dai delegati designati a livello territoriale dagli imprenditori le cui imprese aderiscono alle Organizzazioni Territoriali associate alla Confederazione.

Esso ha lo scopo di favorire e promuovere la valorizzazione dei giovani imprenditori.

CONFAPI GIOVANI è organizzato su base territoriale, provinciale e/o regionale, nell'ambito delle Organizzazioni Territoriali di livello provinciale o regionale, rispettandone gli statuti e gli ordinamenti.

Il Presidente di CONFAPI GIOVANI è componente di diritto dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e partecipa, su invito del Presidente confederale, alla Giunta di Presidenza.

La Giunta di Presidenza, su proposta del Presidente, può procedere a seguito di accertate violazioni dello Statuto e/o del Regolamento, allo scioglimento e alla ricostituzione dell'organismo mediante la nomina di un Commissario ad acta.

Art. 31.
CONFAPI DONNE

CONFAPI DONNE (anche denominato "CONFAPID") quale Gruppo nazionale Donne Imprenditrici è un organismo della Confederazione e la cui attività è disciplinata da apposito Regolamento approvato dalla Giunta di Presidenza.

Esso è costituito su base nazionale dai delegati designati a livello territoriale dalle donne imprenditrici le cui imprese aderiscono alle Organizzazioni Territoriali associate alla Confederazione.

Esso ha lo scopo di favorire e promuovere la valorizzazione delle donne imprenditrici.

CONFAPI DONNE è organizzato su base territoriale, provinciale e/o regionale, nell'ambito delle Organizzazioni Territoriali di livello provinciale o regionale, rispettandone gli statuti e gli ordinamenti.

Il Presidente di CONFAPI DONNE è componente di diritto dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e partecipa, su invito del Presidente confederale, alla Giunta di Presidenza.

La Giunta di presidenza, su proposta del Presidente, può procedere a seguito di accertate violazioni dello Statuto e/o del Regolamento, allo scioglimento e alla ricostituzione dell'organismo mediante la nomina di un Commissario ad acta.

Art. 32.
CONSULTA DEI DIRETTORI O SEGRETARI DELLE ORGANIZZAZIONI ADERENTI

La Consulta Nazionale dei Direttori o Segretari, è costituita dai Direttori e Segretari delle Organizzazioni associate e aderenti e degli Organismi partecipanti ed è presieduta dal Direttore Generale della Confederazione.

Alla Consulta Nazionale dei Direttori o Segretari sono invitati senza diritto di voto i funzionari direttivi di CONFAPI GIOVANI e CONFAPI DONNE nonché degli Enti di settore riconosciuti.

Essa si riunisce, su convocazione del Direttore Generale della Confederazione, che ne fissa l'ordine del giorno, per dibattere temi che interessano la generalità dei rapporti fra la Confederazione e le sue Organizzazioni associate e aderenti e gli Organismi partecipanti, nonché per fornire indicazioni al Consiglio Direttivo.

Art. 33.

COMITATO DI COORDINAMENTO DEGLI ENTI DI SETTORE

Il Comitato di coordinamento degli Enti di settore è costituito presso la Confederazione dai legali rappresentanti dei singoli Enti di settore o intersettoriali di cui all'Art. 7, o loro delegati, e presieduto dal Presidente Confederale o da suo delegato.

Esso ha il compito di armonizzare le azioni e gli interventi nei diversi settori di attività.

Titolo VI: *Regole generali di incompatibilità*

Art. 34.

INCOMPATIBILITA'

La carica di Presidente, componente della Giunta di Presidenza, Direttore Generale e componente del Collegio dei Revisori, nonché di Presidente o componente degli organi direttivi di CONFAPI GIOVANI e CONFAPI DONNE e/o delle singole Unioni di Categoria, è incompatibile con l'elezione a cariche politiche in enti locali, nazionali, e della Unione Europea e con qualsiasi incarico elettivo pubblico o di partito e qualsiasi incarico di governo nazionale e regionale, salvo espressa deroga deliberata dalla Giunta di Presidenza.

La carica di Presidente, componente della Giunta di Presidenza, componente del Collegio dei Revisori e componente del Consiglio Direttivo, nonché di Presidente o componente degli organi direttivi di CONFAPI GIOVANI e CONFAPI DONNE e/o delle singole Unioni di Categoria è incompatibile con qualsiasi carica in altre organizzazioni imprenditoriali o di categoria e negli organismi, società ed enti strumentali di queste ultime, salvo espressa deroga deliberata dalla Giunta di Presidenza.

La carica di Presidente, componente della Giunta di Presidenza e del Consiglio Direttivo è incompatibile con la carica di componente del Collegio dei Revisori.

La carica di Presidente confederale è incompatibile con la carica di Presidente o Amministratore Unico delle società controllate da Confapi e degli Enti di settore e intersettoriali di cui all'art. 7, nonché con la Presidenza di un'Organizzazione territoriale associata.

L'incompatibilità di un componente degli organi della Confederazione, una volta accertata dalla Giunta di Presidenza, comporta l'immediata decadenza dalla carica. E' fatta salva la facoltà del componente, prima di effettuare attività incompatibile o a seguito della dichiarazione di incompatibilità, di richiedere alla Giunta di Presidenza la deroga di cui al primo comma; in tal caso fino al pronunciamento della Giunta di Presidenza il componente rimane sospeso dalla carica.

L'adesione a Confapi dell'Impresa rappresentata costituisce requisito indispensabile per l'accesso alla carica di componente degli organi direttivi di Confapi e delle relative Organizzazioni territoriali, Federazioni Regionali, Unioni di Categoria ed Enti di settore.

Titolo VII: *Contribuzione, patrimonio e bilanci*

Art. 35.

CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

Su proposta della Giunta di Presidenza e del Consiglio Direttivo e con delibera dell'Assemblea, i contributi delle Organizzazioni Territoriali sono fissati annualmente a copertura del fabbisogno della Confederazione e suddivisi, in base ad un criterio di rappresentatività, tra le Organizzazioni stesse e con corresponsione rateizzata dei contributi annuali secondo le modalità descritte dal Regolamento.

Ai sensi dell'art. 1462 c.c., le Organizzazioni Territoriali non possono opporre eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta.

L'inadempimento agli obblighi contributivi comporta la sospensione dei diritti di rappresentanza e l'esclusione nei termini e con le modalità stabilite dal Regolamento.

Art. 36.

PATRIMONIO CONFEDERALE ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Il Patrimonio confederale è costituito da:

- a) contributi, erogazioni e lasciti;
- b) beni mobili ed immobili;
- c) eventuali avanzi di gestione risultanti dai bilanci consuntivi;
- d) partecipazioni.

I costi della Confederazione sono coperti da:

- a) contributi associativi ordinari delle Organizzazioni aderenti;
- b) eventuali contributi associativi straordinari;
- c) ogni altra entrata di carattere ordinario e straordinario.

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

E' fatto divieto di distribuire agli associati, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Confederazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 37.

BILANCIO CONSUNTIVO E PREVISIONALE

Entro il 30 maggio di ogni anno la Giunta approva il progetto di bilancio consuntivo dell'anno precedente ed il progetto di bilancio previsionale dell'anno in corso, e li trasmette al Collegio dei Revisori per la relazione che deve essere fornita nei successivi dieci giorni.

Entro il 30 giugno i documenti di cui al comma precedente, comprensivi della relazione del Collegio dei Revisori, devono essere approvati dal Consiglio Direttivo; essi devono restare depositati presso la sede confederale a disposizione delle Organizzazioni associate nei quindici giorni precedenti alla data fissata per l'Assemblea.

Entro il 30 luglio il bilancio consuntivo dell'anno precedente, certificato da società di revisione iscritta nell'apposito Registro, ed il bilancio previsionale dell'anno in corso devono essere approvati dall'Assemblea.

Titolo VIII: *Scioglimento*

Art. 38.

SCIOGLIMENTO DELLA CONFEDERAZIONE

La Confederazione può essere sciolta solo con deliberazione dell'Assemblea assunta con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto.

La deliberazione di scioglimento apre la fase di liquidazione.

Se a seguito della liquidazione residua un patrimonio netto positivo esso è devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Titolo IX: *Clausola compromissoria*

Art. 39.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Ai sensi dell'articolo 808 c.p.c. qualsiasi controversia dovesse insorgere tra la Confederazione e le Organizzazioni associate e aderenti e gli Organismi partecipanti, o tra le Organizzazioni e tra gli Organismi, dopo il tentativo obbligatorio di amichevole composizione del Collegio dei Proviviri, sarà rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale, con sede in Roma, composto da tre arbitri, di cui due scelti da ciascuna delle parti in causa ed il terzo, con funzioni di Presidente, scelto di comune accordo dagli altri due arbitri. In caso di mancata nomina dell'arbitro di parte o del Presidente provvederà il Presidente del Tribunale di Roma ai sensi dell'art. 810 c.p.c.

L'arbitrato ha natura rituale.

La Giunta di Presidenza Confederale ha facoltà di stipulare convenzioni con Camere Arbitrali precostituite ai sensi dell'art. 832 c.p.c., al fine di regolamentare il procedimento arbitrale previsto dal presente articolo. In tal caso la mancata nomina dell'arbitro di parte o del Presidente del Collegio Arbitrale sarà disciplinata dal regolamento della Camera Arbitrale competente a regolamentare il procedimento.

Il termine di decadenza dell'azione per il ricorso al Collegio Arbitrale contro le deliberazioni degli organi della Confapi è di sessanta giorni dalla loro adozione.

Il predetto termine, nonché quello eventualmente previsto dagli Statuti delle Organizzazioni associate e partecipanti, è sospeso quando la parte instaura il procedimento dinnanzi al Collegio dei Proviviri di cui al precedente Art. 27 e ricomincia a

decorrere dal momento in cui viene comunicata dal Collegio stesso la mancata composizione amichevole della controversia.

Le spese dell'arbitrato saranno anticipate da chi adisce il Collegio; il lodo del Collegio deciderà anche sulla loro definitiva attribuzione.

La Confederazione, in caso di mancato adempimento dell'obbligo contributivo ha pieno titolo per richiedere l'emissione di decreto ingiuntivo. L'eventuale recupero del credito in sede giudiziale, incluso l'eventuale giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, non è soggetto alla clausola compromissoria di cui al presente articolo. Quanto previsto nel presente comma ha valore anche per il caso di recesso, esclusione o fuoriuscita da Confapi da qualsiasi causa determinati, scioglimento, conferimento, fusione, scissione dell'Organizzazione Territoriale, per le quote contributive dovute sino al momento del recesso e dell'esclusione, e per le ulteriori somme dovute ai sensi di Statuto.

Titolo X: Norme transitorie e finali

Art. 40.

NORMA TRANSITORIA

Fanno parte di diritto della Confederazione le Organizzazioni Territoriali già associate, le Associazioni di Categoria già aderenti, le Federazioni Regionali e le Unioni di Categoria già riconosciute alla data di modifica del presente Statuto; essi dovranno deliberare in ordine al recepimento dello Statuto Confapi così come modificato entro 120 (centoventi) giorni dall'adozione dello stesso e provvedere a modificare il proprio Statuto entro la data del 31 maggio 2015 per renderlo conforme alle previsioni statutarie.

In caso di mancato rispetto dei predetti termini, la Giunta di Presidenza Confederale provvede agli adeguamenti ed alle modifiche degli Statuti difformi, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea straordinaria dell'Organizzazione o Organismo entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione del provvedimento.

Gli organi direttivi Confederali, delle Federazioni Regionali e delle Unioni di Categoria attualmente in carica rimangono in carica sino alla loro naturale scadenza.

